

Impugnazione proposta il 14 giugno 2018 dall'Alcogroup e dall'Alcodis avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) pronunciata il 10 aprile 2018 nella causa T-274/15, Alcogroup e Alcodis / Commissione

(Causa C-403/18 P)

(2018/C 294/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alcogroup, Alcodis (rappresentanti: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 10 aprile 2018 nella causa T-274/15;
- Dichiarare ricevibile il ricorso contro le due decisioni impugnate;
- Rinviare la causa al Tribunale perché statuisca nel merito del ricorso di annullamento;
- Condannare la Commissione alla totalità delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

- Primo motivo: il Tribunale ha commesso errori di diritto ed ha violato l'obbligo di motivazione;
- Secondo motivo: il Tribunale ha violato il diritto delle ricorrenti ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) il 21 giugno 2018 — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.

(Causa C-407/18)

(2018/C 294/51)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Mariboru

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar

Convenuta: Addiko Bank d.d.

Questione pregiudiziale

Se, in considerazione del principio di effettività del diritto dell'Unione europea, la direttiva del Consiglio 93/13/CEE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che, nell'ambito del procedimento esecutivo, il giudice dell'esecuzione è tenuto d'ufficio a rifiutare l'esecuzione in ragione di una clausola abusiva (vessatoria) contenuta in un atto notarile direttamente esecutivo (titolo esecutivo), in un caso quale quello in esame, in cui la normativa processuale dello Stato membro non attribuisce al giudice dell'esecuzione un'effettiva possibilità di interrompere o sospendere l'esecuzione (su istanza del debitore o d'ufficio) sino alla decisione di merito definitiva in ordine al carattere abusivo della clausola, pronunciata all'esito del processo di cognizione promosso dal debitore quale consumatore.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Impugnazione proposta il 4 luglio 2018 dal Verein Deutsche Sprache e.V. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018, causa T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V./ Commissione europea

(Causa C-440/18 P)

(2018/C 294/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verein Deutsche Sprache e.V. (rappresentante: W. Ehrhardt, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella causa T-468/16 e la decisione adottata dal segretario generale a nome della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 delle disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾, del 10 giugno 2016.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere i seguenti motivi d'impugnazione:

Carenze nello svolgimento del procedimento da parte del Tribunale: il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia omesso di avvalersi degli strumenti di cui dispone per richiedere informazioni ai sensi dell'articolo 24 dello statuto e degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare in modo più approfondito, anche a prescindere dalla richiesta istruttoria presentata dalla ricorrente, l'esposizione dei fatti della Commissione. Darebbero sufficientemente adito a tale esame le contraddizioni contenute negli argomenti di fatto della Commissione.

Trattamento erroneo dell'offerta di prova del 20 febbraio 2017: la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia omesso di esaminare accuratamente la lettera — prodotta come prova e contenente informazioni privilegiate — di un membro del personale scientifico dell'università, nonostante il Tribunale avesse espressamente ammesso tale mezzo di prova.

Il ricorrente contesta la circostanza che il Tribunale ha rifiutato l'audizione come testimone della portavoce della Commissione, quantunque il documento summenzionato fornisse elementi sufficienti per giustificare un interrogatorio.

Non applicabilità della presunzione di legittimità: il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, la presunzione di legittimità sviluppata dalla Corte di giustizia non è applicabile all'allegazione di un organo dell'Unione che, se fosse vera, violerebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione.